

**Consiglio Nazionale Ricerche
Istituto di Scienze Marine - ISMAR
Sezione Pesca Marittima - Ancona**

Ancona, 14 gennaio 2005

Prot. nr. 060/IRPEM-21

BANDO N. 126.298.BS/AN.7

PUBBLICA SELEZIONE AD UNA (1) BORSA DI STUDIO PER LAUREATI PER RICERCHE NEL CAMPO DELLE SCIENZE E TECNOLOGIE DELL'AMBIENTE E DELL'HABITAT DA USUFRUIRSI PRESSO L'ISMAR-CNR SEZIONE DI ANCONA;

IL DIRETTORE

- Vista la delibera n. 225 del Consiglio di Presidenza del 30/04/98, con la quale è stata emanata la "direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello centrale e decentrato dell'Ente";
- Vista la delibera n. 70 del Consiglio Direttivo in data 29/03/2001, con la quale è stata approvata la compatibilità della fruizione di borse di studio CNR con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza assegni, nonché la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea senza assegni;
- Visto il contratto stipulato dal CNR-ISMAR Sezione di Ancona e IENI-AGIP in data 14/05/2003 denominato "Contratto aperto per Servizi di monitoraggio";

DISPONE:

Art. 1

E' indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, a n. 1 (una) borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo delle discipline afferenti alle Scienze e Tecnologie dell'Ambiente e dell'Habitat, da usufruirsi presso:

ISMAR-CNR SEZIONE DI ANCONA

nell'ambito della seguente tematica: ***"Studio degli effetti determinati dall'installazione di piattaforme di estrazione off shore sulle comunità ittiche dell'Adriatico Centro Settentrionale"***

titolo di studio richiesto: **Laurea in Scienze Biologiche indirizzo Biologia Marina ed Oceanografica (vecchio ordinamento)**

titoli preferenziali:

- **buona conoscenza sistematica delle specie ittiche e della loro biologia;**
- **riconosciuta esperienza di campionamento delle varie specie ittiche sia nei pressi di strutture artificiali che in aree di mare aperto;**
- **buona conoscenza della tematica "strutture artificiali";**
- **conseguimento della laurea da almeno 2 anni;**
- **buona conoscenza della lingua inglese.**

La borsa di studio dell'importo di € **1.084,56** lorde mensili ha una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili.

Art. 2

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura.

La fruizione della borsa è compatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca senza assegni, nonché con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea senza assegni, previo assenso scritto del responsabile della sede di fruizione della borsa medesima.

La borsa non può essere cumulata neppure con lo stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato tranne i casi previsti dal successivo Art. 3 ultimo comma.

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del CNR.

All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni inerenti l'attività della borsa stessa, è corrisposto il trattamento di missione pari a quello spettante ai dipendenti del CNR, VII livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'Organo CNR presso il quale viene fruita la borsa.

Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella L. 29.12.41 n. 1659 e D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL).

Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del CNR per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attività connesse con la fruizione delle borse stesse.

Art. 3

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione Europea che alla data di scadenza del presente bando:

a) abbiano conseguito la laurea presso Università o Istituti Superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso Università o Istituti Superiori stranieri dichiarata equivalente da una Università o Istituto Superiore italiano o dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST);

b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di età.

I cittadini dell'Unione Europea devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa.

Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di I e II fascia e categorie equiparate né i ricercatori universitari e del CNR ed altri pubblici dipendenti.

Può partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola, che può usufruire della borsa previa autorizzazione del competente Provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.

Art. 4

La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere indirizzata e presentata a mano o anche inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'**ISMAR-CNR SEZIONE DI ANCONA - Reparto Borse di Studio - Largo Fiera della Pesca, 60125 Ancona**, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando stesso.

Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Per le domande di ammissione al concorso presentate a mano all'**ISMAR-CNR SEZIONE DI ANCONA** durante l'orario di lavoro, sarà rilasciata ricevuta.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Certificato di laurea in carta semplice nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell'esame di laurea e la data di quest'ultimo; *(ai sensi della Legge 127/97 e del DPR n. 403/98 il candidato può presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione).*
- 2) Tesi di laurea;
- 3) Dichiarazione di accettazione del candidato da parte del responsabile dell'Organo CNR presso il quale lo stesso candidato intende svolgere la ricerca (come da fac simile allegato);
- 4) I lavori che il candidato intende presentare, con relativo elenco, precisando se trattasi di pubblicazione o dattiloscritto e il nome di eventuali collaboratori;
- 5) Programma particolareggiato di studio e di ricerca che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa;
- 6) Curriculum "vitae et studiorum";
- 7) L'elenco di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti di cui ai punti 5), 6) e 7) e l'elenco dei lavori presentati devono essere sottoscritti dal candidato e presentati in duplice copia.

Il plico contenente la domanda con gli allegati deve portare sull'involucro esterno l'indicazione del nome e cognome, l'indirizzo del candidato e il numero del bando al quale il candidato intende partecipare.

Non si terrà conto dei documenti e delle domande inviate o consegnate dopo il termine dei 40 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, anche se trattasi di lavori stampati presentati in sostituzione di bozze di stampa.

Costituisce motivo di non ammissione alla selezione la mancata presentazione dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del presente articolo.

I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Art. 5

I candidati sono giudicati da una commissione nominata dal Responsabile della sezione dell'Organo CNR.

Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione di ciascun candidato.

La commissione provvede, in via preliminare, a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga d individuare, curando che il punteggio massimo riservato a ciascuna categoria non abbia una valenza eccessiva su quello complessivo.

La commissione stabilisce altresì, in via preliminare, se i candidati vadano sottoposti a colloquio e, in caso positivo, il punteggio da riservare a tale prova, nonché il punteggio minimo che i candidati debbono conseguire nella valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere la prova stessa.

La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli.

Nel caso in cui sia stato, in via preliminare, previsto dalla commissione l'esame colloquio, la stessa provvede a convocare a

colloquio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno quindici giorni di preavviso, i candidati che abbiano ottenuto il prescritto punteggio minimo nella valutazione dei titoli. Nessun rimborso è dovuto dall'Ente ai candidati che sostengano il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.

Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto della valutazione dei titoli e del risultato dell'eventuale colloquio, del programma di studio e di ricerca presentato dal candidato, valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo specifico degli studi che lo stesso propone di compiere.

Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria dei candidati.

Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano raggiunto una votazione non inferiore ai sette decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con sottoscrizione in ogni pagina del Presidente, dei componenti e del segretario.

Art. 6

Sono considerati vincitori coloro che nella graduatoria degli idonei si trovino collocati in posizione corrispondente al numero dei posti banditi.

A parità di punteggio complessivo la preferenza è determinata:

- a) dalla minore anzianità di conseguimento del titolo di studio;
- b) in caso di ulteriore parità, dalla minore età del candidato.

Le borse che restino interamente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria entro un mese dalla rinuncia o decadenza del vincitore e, comunque non oltre i 6 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

Qualora il vincitore, entro tre mesi dalla data di inizio dell'attività di ricerca, rinunci alla borsa o decada dalla stessa per incompatibilità di cui all'art. 2 del presente bando, la borsa può essere conferita per il restante periodo al successivo idoneo in base alla disponibilità finanziaria residua e alla valutazione scientifica da parte del responsabile dell'istituzione scientifica interessata circa l'attribuzione della borsa per un periodo inferiore a quello inizialmente previsto.

Art. 7

Il Responsabile competente provvede a comunicare a ciascun concorrente l'esito della selezione restituendogli, nel contempo, parte della documentazione presentata per l'ammissione alla stessa ad eccezione della seguente documentazione:

1. certificato di laurea;
2. dichiarazione di accettazione del responsabile dell'istituzione scientifica;
3. programma di ricerca;
4. elenco dei titoli presentati;
5. elenco delle pubblicazioni e lavori presentati;
6. curriculum "vitae et studiorum".

Coloro che risultino vincitori della borsa e non diano inizio agli studi e alle ricerche in programma entro il termine stabilito dal

Consiglio Nazionale delle Ricerche decadono dalla borsa.

Il CNR non assume alcuna responsabilità sia in caso di eventuale dispersione di comunicazioni da parte dell'Ente, dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e del recapito da parte degli aspiranti, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, sia per eventuali disguidi postali.

Art. 8

La data di decorrenza della borsa è stabilita insindacabilmente dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 1° o dal 15 del mese.

La data di decorrenza della borsa può essere rinviata nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.

La fruizione della borsa può essere sospesa temporaneamente solo nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia di durata superiore ad un mese.

I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati.

L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca programmata non la prosegua, senza giustificato e comprovato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine alla ricerca, su proposta del responsabile della ricerca o tutore che gli è stato assegnato, è dichiarato decaduto con motivato provvedimento del Responsabile competente del CNR dall'ulteriore utilizzazione della borsa.

Dell'avvio del relativo procedimento viene data comunicazione all'interessato il quale ha la facoltà di far conoscere la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta.

Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione all'interessato.

Art. 9

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili.

La prima rata è erogata dopo che il responsabile della ricerca o tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attività presso la sede prescelta.

Le rate successive sono erogate anticipatamente a meno che il responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.

Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della borsa sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.

La richiesta di restituzione della rata, dovrà essere effettuata dal Responsabile competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovrà essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

Art. 10

Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovrà trasmettere al Responsabile competente una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.

La relazione può essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR.

Art. 11

La borsa di studio può essere eventualmente rinnovata, con provvedimento del Responsabile competente, previa richiesta del borsista.

Art. 12

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art.13 della citata legge.

Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Sezione competente.

**IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE
(Dr. Mario Astrali)**